## DOCUMENTI SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO

Fatti salvi i diritti riconosciuti al diretto interessato, suoi eredi o aventi causa, da specifiche disposizioni normative o dalle previsioni di contratti collettivi nazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

## I) con riferimento alle categorie previste dall'art. 24 c. 1 L. 241/90

- √ documenti relativi ad atti preparatori di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- √ documenti relativi ad atti di valutazione del personale contenenti informazioni di carattere psico attitudinale relativi a terzi;
- √ documenti relativi al curriculum degli studi ed alla vita privata contenenti informazioni di carattere psico attitudinale relative a terzi;
- ✓ documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa:
- √ documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strumentali a tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione dei reati:
- √ denunce, segnalazioni, esposti e verbali di accertamento relativi a violazioni, infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria, ove coperti dal segreto istruttorio;
- √ documenti relativi ai dati di polizia giudiziaria;
- √ rapporti alla Procura Generale ed alle Procure Regionali della Corte dei Conti;
- ✓ richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si presume la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile e penale:
- ✓ atti di promuovimento di azioni di responsabilità civile, penale e/o contabile avanti le competenti Autorità giudiziarie;
- ✓ le note meramente interne d'ufficio, gli atti e documenti relativi a controversie legali, pareri legali, redatti anche da professionisti esterni in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza che non siano richiamati nel provvedimento conclusivo del procedimento, nonché tutti quegli ulteriori atti oggetto di vertenze giudiziarie o la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe derivare violazione del segreto istruttorio;
- √ documenti relativi allo svolgimento da parte del proprio personale dipendente o
  convenzionato di attività sanitaria, legale od altra attività per la quale sia previsto
  dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
- ✓ atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa:
- √ documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi; resta salva la facoltà del creditore circa lo stato di della procedura di liquidazione del proprio credito;
- ✓ documenti concernenti i sistemi di sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture, dei beni, dell'attività e dei sistemi informativi dell'amministrazione.

## II) con riferimento alle categorie previste <sup>1</sup> dall'art. 8 DPR 352/1992 <sup>2</sup>

- ✓ documenti riguardanti il personale dipendente, convenzionato, allievi dei corsi professionali contenenti notizie sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale, matricolare, reddituale, previdenziale;
- √ documenti relativi ad atti di valutazione del personale;
- ✓ la documentazione relativa all'assenza e presenza del personale dipendente e convenzionato;
- √ documentazione personale presentata dai candidati ad un concorso;
- √ documenti relativi al curriculum degli studi ed alla vita privata dei borsisti, tirocinanti, allievi di corsi di formazione o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'azienda;
- ✓ carichi penali pendenti, certificazioni antimafia;
- documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;
- ✓ documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese, comunque utilizzate ai fini dell'attività amministrativa.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 14 DPR 184/2006, **l'art. 8 del DPR 352/92 continua ad applicarsi in via transitoria fino all'emanazione del regolamento governativo di cui all'art. 24, c. 6 L 241/90.** 

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della L. 24/10/1977 n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
- quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, all'identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati, siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti e dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 8 DPR 352/1992 "Disciplina dei casi di esclusione. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, c. 4, della L. 7/8/1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della L. 7/8/1990 n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tal fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. Le categorie dei cui all'art. 24 c. 4 della L. 7/8/1990 n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: